

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

MEDICHE ORTOPEDICHE

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, di seguito denominata ASL 7, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione, di seguito denominata ARNAS G. BROTZU, con sede legale in Cagliari Piazzale Alessandro Ricchi 1, codice fiscale e partita IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

- l'ARNAS G. BROTZU ha richiesto alla ASL 7 la stipula di una convenzione per poter fruire delle prestazioni da parte del personale medico specializzato in Ortopedia;
- l'acquisizione delle suddette prestazioni da altra Pubblica Amministrazione è indispensabile ed urgente per coprire il fabbisogno di personale nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali;
- la ASL 7 si è resa disponibile ad accettare la stipula della presente convenzione a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze della Amministrazione di appartenenza;
- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte della ASL 7, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore dell'ARNAS G. BROTZU, previa acquisizione della disponibilità da parte del personale interessato e a

condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si considerano accettate. L'esecuzione della presente Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute. L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali da parte del Personale Medico Ortopedico a favore della previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo, per un numero di ore massimo mensile di 40, verranno espletate dal personale a tal fine individuato, ai sensi dell'art. 34 del CCNL del Comparto Sanità 2022-2024, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161. La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. BROTZU e della ASL 7 Sulcis Iglesiente.

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni l'ARNAS G. BROTZU corrisponderà alla ASL 7 €80,00/ora, oltre IRAP, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale

normativa per i dipendenti pubblici per gli spostamenti dalla sede della ASL 7 a quella dell'ARNAS G. BROTZU.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dai dipendenti che rendono le prestazioni mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Responsabile della SC Ortopedia dell'ARNAS G. BROTZU. Sulla base della rendicontazione validata l'ARNAS G. BROTZU emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini per consentire alla ASL 7 l'emissione della relativa fattura. L'ARNAS G. BROTZU si impegna ad effettuare il pagamento entro il sessantesimo giorno dal ricevimento, con accredito sul conto corrente allo scopo indicato. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà quindi corrisposto alla ASL 7 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

Art. 4 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/02/2026 e termine al 31/12/2026. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Art. 5– Obblighi assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ARNAS G. BROTZU, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti medici potranno in essere.

Art. 6– Tutela della Privacy

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ARNAS G. BROTZU, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7 – Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione e corruzione

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 8 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si

rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n.10 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico dell'ARNAS G. BROTZU senza diritto di rivalsa. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede. La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL 7 Sulcis Iglesiente

ARNAS G. Brotzu

Dott. Paolo Cannas

Dott. Maurizio Marcias